

S.A.L.T.

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA

TRONCO LIGURE TOSCANO

Autostrada A12 Tratto Brugnato – La Spezia.

Limitazioni al transito in corrispondenza del viadotto "Manzile" carreggiata Sud.

ORDINANZA N. 1499

Il sottoscritto ing. Alberto Binasco, nella Sua qualità di Direttore Esercizio della Società Autostrada Ligure Toscana, "Società facente parte del Gruppo S.I.A.S. S.p.A." con sede in Lido di Camaiore – Via Don Enrico Tazzoli n° 9, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Ing. Paolo Pierantoni con procura speciale del Dott. Vincenzo Esposito Notaio in Tortona del 23 maggio 2016 repertorio n° 297440;

- premesso che la S.A.L.T. p.a. è concessionaria dell'A.N.A.S. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A12 (Sestri Levante -:- Livorno con diramazioni Viareggio -:- Lucca e Fornola -:- La Spezia) in forza della Convenzione Unica ANAS S.p.A./SALT S.p.A. sottoscritta in data 02.09.2009 ed efficace a tutti gli effetti dal 12.11.2010;
- apprese le risultanze delle indagini tecniche commissionate dalla Salt dalle quali è stata confermata la necessità di ridurre le sollecitazioni sulla struttura del viadotto regolamentando il passaggio dei mezzi pesanti;
- viste le ordinanze Salt 1496 del 1/12/2017 e 1498 del 07/12/2017;
- visto l'art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30.04.92 e successive modifiche;

- visti gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16.12.92 e successive modifiche, che definiscono le disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e le norme di installazione dei segnali di prescrizione (segnali di precedenza, di obbligo e di divieto);

ORDINA

- che, dalla data odierna fino a nuova ordinanza, sia vietato il sorpasso ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, dal km 79+050 al km 79+963 della carreggiata sud della A12; il divieto sarà segnalato tramite l'apposizione di cartelli Figura II 60/b – Art. 117, previsti dal NCdS;

- che il passaggio dei veicoli e trasporti eccezionali debba avvenire con le seguenti modalità:

- i mezzi di massa complessiva fino a 100 t, dovranno procedere tra la Progr. km 79+100 e la Progr. km79+329 della carreggiata Sud, al centro della stessa, con velocità massima di 40 km/h;
- per i mezzi di massa superiore a 100 t, occorrerà valutare per ciascun caso la compatibilità del transito attraverso una specifica relazione di calcolo.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare i segnali di prescrizione posti in atto.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti Ordinanze n. 1496 e n. 1498.

Lido di Camaiore 15.12.2017

 Società Autostrade Liguri Toscane p.a.
Tronco Ligure Tronco di Tronco Autocisa
Direttore ES/CS/CO
Roberto Elvasco